

**DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA  
AREA VASTA N. 5**

**N. 332/AV5 DEL 15/03/2017**

**Oggetto: Sentenza TAR Marche n. 60/2017. Presa d'atto e liquidazione spese legali.**

**IL DIRETTORE DELLA  
AREA VASTA N. 5**

-----

**VISTO** il documento istruttorio, riportato in calce alla presente determina, dal quale si rileva la necessità di provvedere a quanto in oggetto specificato;

**RITENUTO**, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di adottare il presente atto;

**VISTA** l'attestazione del Dirigente / Responsabile della Ragioneria / Bilancio in riferimento al bilancio annuale di previsione;

**- DETERMINA -**

1. di prendere atto che il TAR Marche con sentenza n. 60 pubblicata il 23.01.2017 nella causa RG n. 330/2015, ha condannato l'ASUR, tra altro, a rimborsare le spese di lite in favore della società M.e C. snc, liquidate in € 1.500,00 oltre rimborso forfettario, rimborso del Contributo Unificato e CAP come per legge e per un totale di € 2.444,00;
2. di liquidare all'avv. Stefano Bagalini del foro di Ascoli Piceno, su autorizzazione della ditta M. e C. snc ed in esecuzione della predetta sentenza, la somma di € 2.444,00;
3. di imputare la complessiva somma di € 2.444,00 sul Fondo Rischi n. 02.02.03.01.01 come da accantonamento effettuato negli esercizi precedenti;
4. di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo a norma dell'art. 28, comma 6, della L. R. n. 26/96 come novellato dall'art. 1 della L. R. 11/11/2013, n. 36;
5. di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo ai sensi dell'art. 4 della Legge 412/91 e dell'art. 28 della L.R. 26/96 e s.m.i.;
6. di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell'art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i..

**IL DIRETTORE DELL'AREA VASTA N. 5**  
Avv. Giulietta Capocasa

La presente determina consta di n. 4 pagine senza allegati.

**- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -**

**U.O.C. SEGRETERIA DI DIREZIONE ARCHIVIO PROTOCOLLO**

Normativa di riferimento:

- L.R. 20/06/2003 n. 13 e ss.mm.ii.
- Codice di Procedura Civile

Premesso che

- con ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale delle Marche la società M. e C. snc richiedeva l'annullamento del provvedimento di prescrizione prot. n. 22042 del 19.03.2015 emanato dal Servizio Igiene degli Alimenti e Nutrizione Dipartimento di Prevenzione sede di San Benedetto del Tronto e notificato in data 20.03.2015 (*si riportano le sole iniziali del cognome dei soci essendo indicati i dati anagrafici per esteso nell'atto allegato alla presente determina, che non viene pubblicato, nel rispetto delle norme e per gli effetti del D.Lgs n. 196/03 e s.m.i. sulla tutela dei dati personali*).
- Con determina DG Asur n. 394 del 4.06.2015 è stato conferito mandato all'Avv. Patrizia Viozzi, Direttore dell'Ufficio Legale dell'Area Vasta n. 5 di costituirsi nel giudizio a difesa degli interessi dell'amministrazione.
- Con sentenza n. 60/2017 pubblicata il 23.01.2017 nella causa RG n. 330/2015, il Tar Marche ha accolto il ricorso promosso dalla società M. e C. snc., ha annullato il provvedimento impugnato ed ha condannato l'Asur Marche in persona del legale rappresentante p.t. alla rifusione delle spese processuali in favore della società ricorrente liquidate in € 1.500,00 oltre Iva Cap e rimborso del contributo unificato come per legge.
- Con comunicazione ricevuta al prot. n. 6707 del 27.01.2017 il legale della società ricorrente chiedeva all'amministrazione l'esecuzione spontanea della sentenza.
- Con ulteriore comunicazione del 2.03.2017 il legale inviava la dichiarazione del Legale Rappresentante della Soc. M.e C. snc con la quale autorizzava l'Asur Marche a corrispondere le spese legali liquidate in sentenza direttamente in favore del difensore avv. Bagalini.

Ritenuto di dover procedere, in esecuzione della sentenza in parola e, quindi, al pagamento delle spese legali in favore dell'avv. Stefano Bagalini per € 1.500,00 oltre € 69,00 cpa, € 650,00 a titolo di rimborso per il Contributo unificato per un totale di € 2.444,00.

**Per quanto sopra premesso, si propone:**

1. di prendere atto che il TAR Marche con sentenza n. 60 pubblicata il 23.01.2017 nella causa RG n. 330/2015, ha condannato l'ASUR a rimborsare le spese di lite in favore della società M. e C. snc, liquidate in € 1.500,00 oltre rimborso forfettario, rimborso del Contributo Unificato e CAP come per legge e per un totale di € 2.444,00;
2. di liquidare all'avv. Stefano Bagalini del foro di Ascoli Piceno, su autorizzazione della ditta M. e C. snc ed in esecuzione della predetta sentenza, la somma di € 2.444,00;
3. di imputare la complessiva somma di € 2.444,00 sul Fondo Rischi n. 02.02.03.01.01 come da accantonamento effettuato negli esercizi precedenti;
4. di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo a norma dell'art. 28, comma 6, della L. R. n. 26/'96 come novellato dall'art. 1 della L. R. 11/11/2013, n. 36;
5. di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo ai sensi dell'art. 4 della Legge 412/91 e dell'art. 28 della L.R. 26/96 e s.m.i.;
6. di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell'art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i..

**Il Responsabile del Procedimento**

Dott.ssa Cristiana Gandini

**IL DIRIGENTE U.O.C. SDAP**

Dott. Marco Ojetti

**UO Controllo di Gestione - U.O.C. Attività Economiche e Finanziarie**

Si attesta che il costo derivante dal presente atto di € 2.444,00 è rilevato sul Fondo Rischi n. 0202030101 come da accantonamento effettuato negli esercizi precedenti.

**Il Dirigente Controllo di Gestione**

**(Dr. Alessandro Ianniello)**

**Il Dirigente f.f.**

**U.O.C. Attività Economiche e Finanziarie**

**(Dr. Cesare Milani)**

**- ALLEGATI -**

Nessun allegato.